

## **L.R. Marche 10-11-2009 n. 27 (ART. 42).**

Testo Unico in materia di Commercio.

### **Art. 42**

*Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.*

1. L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto alla presentazione della SCIA al Comune o al SUAP competente per il territorio nel quale l'esercente intende avviare l'attività. I Comuni devono inviare alla Regione le SCIA presentate <sup>(118)</sup>.
2. La SCIA di cui al comma 1 abilita l'operatore anche <sup>(119)</sup>:
  - a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  - b) all'esercizio dell'attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata;
  - c) alla partecipazione ai mercati e alle fiere.
3. La SCIA contiene le seguenti dichiarazioni <sup>(120)</sup>:
  - a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
  - b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9;
  - c) il settore o i settori merceologici.
4. Alla SCIA è allegata dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni o aver presentato altra SCIA per l'esercizio di attività in forma itinerante <sup>(121)</sup>.
5. Uno stesso soggetto non può presentare più di una SCIA. Il divieto non si applica a chi subentra nell'attività di aziende già operanti <sup>(122)</sup>.
6. Una società di persone può presentare tante SCIA quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 8 e 9. Tali soggetti devono essere nominativamente indicati <sup>(123)</sup>.
7. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi. La sosta nello stesso spazio è permessa fino a un'ora, trascorsa la quale l'operatore commerciale è tenuto a spostarsi di almeno cinquecento metri e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. La sosta nei posteggi isolati è effettuata nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale <sup>(124)</sup>.
8. [L'operatore commerciale che eserciti l'attività in forma itinerante può sostare nello stesso punto per non più di un'ora, oltre la quale deve spostarsi di almeno cinquecento metri e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. Lo stesso può sostare nei posteggi isolati nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale] <sup>(125)</sup>.
9. Il Comune, con il regolamento di cui all'articolo 35, individua le zone interdette al commercio itinerante. È fatto divieto di interdire al commercio itinerante l'intero territorio comunale. Il commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a un chilometro o ad altra distanza eventualmente prevista dal medesimo Comune.

10. [Nel caso di cambiamento di residenza, previa comunicazione del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa provvede, entro trenta giorni, a trasmettere al Comune di nuova residenza tutta la documentazione per la variazione] <sup>(126)</sup>.

---

(118) Comma dapprima modificato dall'*art. 24, comma 11, L.R. 15 novembre 2010, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 48* della stessa legge) e poi così sostituito dall'*art. 29, comma 1, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività.».

(119) Alinea così modificato dall'*art. 29, comma 2, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1*, della medesima legge).

(120) Alinea così modificato dall'*art. 29, comma 3, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1*, della medesima legge).

(121) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 4, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1*, della medesima legge).

(122) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 5, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1*, della medesima legge). Il testo originario era formulato: «5. Ad un soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia titolare di più autorizzazioni itineranti e a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti.» Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 50, comma 2*, della suddetta legge.

(123) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 6, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1*, della medesima legge).

(124) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1*, della medesima legge).

(125) Comma abrogato dall'*art. 29, comma 7, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1*, della medesima legge).

(126) Comma abrogato dall'*art. 33, comma 3, L.R. 31 ottobre 2011, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44* della stessa legge).